



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiotto** del mese di **Settembre** nel Palazzo della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di prima convocazione con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome		Carica	Presenti	Assenti
1)	DI MARCO ANTONIO	Presidente Della Provincia	SI	
2)	CATANI VINCENZO	Consigliere		SI
3)	D'INCECCO VINCENZO	Consigliere	SI	
4)	DI LORITO LUCIANO	Consigliere	SI	
5)	GALLI FRANCO	Consigliere	SI	
6)	KECHOUD LEILA	Consigliere	SI	
7)	LATTANZIO MARIO GIUSEPPE	Consigliere	SI	
8)	MARINELLI SANDRO	Consigliere	SI	
9)	NAPOLETANO ENNIO	Consigliere	SI	
10)	PALOZZO ANNALISA	Consigliere	SI	
11)	SARRA SILVINA	Consigliere	SI	
12)	TEODORO GIANNI	Consigliere	SI	
13)	TESTA GUERINO	Consigliere	SI	
Totale			12	1

Partecipa il Segretario Generale Avv. ANTONELLO LANGIU.

N° Delibera: CP-2015-0000043

Oggetto

Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni: Modifica delibera C.P. n. 84 / 2009

Deliberazione consiliare n. 43 del 28 Settembre 2015

OGGETTO: Indirizzi per la nomina,. La designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni. Modifica delibera C.P. n. 84 / 2009.

Il Presidente, Antonio Di Marco, introduce la proposta di deliberazione in oggetto.

Quindi, su invito del Presidente, il Consigliere Gianni Teodoro informa che su tale proposta sono stati presentati due Emendamenti e ne illustra i contenuti, così come riportato in calce, i cui interventi formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

In ragione di quanto illustrato dal Consigliere G. Teodoro, si dà atto che i due emendamenti sono formulati come appresso:

A) Emendamento proposto dalla VII Commissione consiliare "Capigruppo":

La VII Commissione consiliare "Capigruppo" ha proposto il seguente emendamento:

"La Commissione, al termine dell'esame della proposta di deliberazione, propone una modifica alla lettera e), comma 1, dell'art. 3, come appresso specificato:

Sostituire detta lettera e) che così recita:

"i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da ricoprire per tre mandati consecutivi",

con:

""i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da ricoprire per quattro mandati consecutivi".

Infine, la Commissione, sulla proposta di deliberazione e sulla modifica proposta, di cui sopra, esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti".

B) Emendamento proposto dal consigliere Gianni Teodoro ed altri, acquisito al prot. n. 314931 del 23.09.2015, munito dei prescritti pareri di legge:

L'Art. 7, comma 2, che così recita:

"2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati nel caso di:

- a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
- b) violazioni di legge o regolamenti;
- c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
- d) negligenza nella tutela dell'amministrazione",

è sostituito con il seguente:

"2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati nel caso di:

- a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
- b) violazioni di legge o regolamenti;
- c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
- d) negligenza nella tutela dell'amministrazione";

e) nei casi in cui si manifesta una "giusta causa", che può consistere in circostanze o fatti che siano intervenuti e che siano tali da minare la prosecuzione del rapporto di fiducia che deve sussistere tra rappresentato e rappresentante".

Escono dall'aula i Consiglieri S. Sarra, L. Kechoud.

Premesso quanto sopra,

Il Presidente pone ai voti, dapprima l'emendamento proposto dalla VII Commissione "Capigruppo".

Quindi, il Consiglio, a voti unanimi favorevoli, espressi mediante votazione elettronica, dai 9 (nove) Consiglieri presenti e dal Presidente (assenti: L.Kechoud, S.Sarra, V.Catani), delibera di approvare l'Emendamento alla proposta di deliberazione redatto dalla VII Commissione "Capigruppo", nella formulazione sopra riportata.

Successivamente, il Presidente pone ai voti il secondo emendamento alla proposta di deliberazione, a firma del Consigliere G. Teodoro ed altri.

Il Consiglio, a voti unanimi favorevoli, espressi mediante votazione elettronica, dai 9 (nove) Consiglieri presenti e dal Presidente (assenti: L.Kechoud, S.Sarra, V.Catani), delibera di approvare l'Emendamento alla proposta di deliberazione redatto dal Consigliere G. Teodoro ed altri, nella stesura sopra riportata.

Entrambi gli emendamenti sono allegati in copia e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Infine, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione, comprensiva dei due emendamenti approvati in precedenza.

Quindi,

IL CONSIGLIO

PREMESSO:

- che il Consiglio Provinciale, nella seduta del 14 Settembre 2009, ha approvato la deliberazione n. 84 avente ad oggetto: "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni";
- che occorre procedere ad alcune modifiche regolamentari in seguito alle intervenute norme sulle designazione dei rappresentanti degli organi della Provincia di Pescara;

Richiamato che:

l'art.42, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 267/2000 dispone che il Consiglio ha competenza in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge;

l'art. 50, comma 9, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

l'art.64, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, preveda che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del Sindaco o del Presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del Comune e della Provincia;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s. m. e i.;

Vista la Legge n. 56 del 07/04/2014 e s. m. e i.;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi del D. Lgs 267/2000;

Ascoltati gli interventi in aula;

Visto il parere espresso dalla VII Commissione Consiliare "Capigruppo" nella seduta del 21.09.2015;

Tenuto conto dell'emendamento alla proposta di deliberazione, redatta dalla medesima VII Commissione "Capigruppo", posto ai voti ed approvato dal Consiglio;

Tenuto conto, altresì, dell'emendamento alla proposta di deliberazione a firma del Consigliere G. Teodoro ed altri, anch'esso approvato dal Consiglio,

Sulla base della votazione effettuata, con sistema di votazione elettronico, che ha dato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 10; ;
- voti contrari : nessuno;
- astenuti: nessuno;
- presenti e votanti: n. 10;
- Consiglieri assenti n. 03: V. Catani, Kechoud e Sarra;

DELIBERA

- ✓ di approvare le modifiche al regolamento "Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende e istituzioni", comprensive dei due emendamenti approvati in precedenza dal Consiglio, modifiche riportate nell'allegato documento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ✓ di dare atto che le nomine di competenza del Presidente della Provincia dovranno essere effettuate nel rispetto degli indirizzi definiti nell'allegato documento.

DISCUSSIONE:

PRESIDENTE

Punto n. 5 all'ordine del giorno: "Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia c/o Enti, Aziende, Istituzioni. Modifica della delibera CP 84/2009."

Questa delibera è stata valutata, è stata oggetto di verifica sia dagli uffici amministrativi, dal Segretario Generale, e soprattutto anche dai Consiglieri Capigruppo che hanno recepito quelle che erano le indicazioni intervenute in queste modifiche su questi argomenti, e hanno visto la necessità di addivenire a degli aggiornamenti.

Sulla delibera c'è un emendamento tecnico fatto dal collega Teodoro che sancisce e migliora alcuni aspetti del Regolamento stesso che non erano stati considerati nella fase istruttoria.

Lo affido a Teodoro che ne darà buon uso.

TEODORO

Chiedo scusa, Consiglieri, bisogna votare il parere espresso dalla Commissione, la Commissione al termine dell'esame della proposta di deliberazione propone la modifica alla lettera e) comma 1, dell'art. 3, come appresso specificato:

Sostituire la lettera e) che così recita:

"i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da coprire per tre mandati consecutivi"

con:

"i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da ..."

Infine, la Commissione sulla proposta di cui sopra esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti.

Questo va votato, è la Commissione consiliare che l'ha fatto.

PRESIDENTE

Mettiamo al voto la modifica della Commissione.

TEODORO

Allora, il Regolamento prevedeva che il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri potessero ricoprire l'incarico soltanto per due mandati consecutivi.

Bene.

Quando la Commissione si è riunita, la Commissione ha espresso il parere, la proposta dell'ufficio che, come dice il Presidente Di Marco, l'ufficio ha evidenziato le modifiche a detta delibera in linea con la legge, aveva previsto un mandato da tre volte esecutive.

Noi, come Commissione, abbiamo raddoppiato il mandato, da 2 a 4.

Questo è quello che dice la Commissione ma votiamo singolarmente segretario?

Prego, ai voti.

PRESIDENTE

Votiamo prima le modifiche fatte dalla Commissione.

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non votanti: 2 (Kechoud, Sarra)

Assenti: 1 (Catani)

Secondo emendamento, quello testé presentato dal Consigliere Teodoro e sottoscritto dai colleghi Marinelli, D'Incecco e non so chi altro ha firmato.

Mettiamo al voto questo secondo emendamento.

Il secondo emendamento è rinuncia e revoca.

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non votanti: 2 (Kechoud, Sarra)

Assenti: 1 (Catani)

Procediamo adesso alla votazione della delibera così come emendata.

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non votanti: 2 (Kechoud, Sarra)

Assenti: 1 (Catani)

Il Consiglio si conclude qui, approva chiaramente la delibera.

Vi dicevo, grazie per il vostro senso di responsabilità e soprattutto, ripeto, ci auguriamo che anche la parte tecnica dirigenziale colga positivamente questo ulteriore segnale che abbiamo dato .

Grazie e buona serata.

Sono le ore 17.50.



PROVINCIA DI PESCARA

Codice Fiscale 00212850689

Modifica al REGOLAMENTO

*INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.*

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 14/09/2009 e modificato con atto
del Consiglio Provinciale n. ... in data 2015

	Modifiche ed integrazioni apportate al vigente regolamento
1) AMBITO DI APPLICAZIONE 1. I seguenti indirizzi sono osservati per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione pubblica, anche minoritaria, associazioni, fondazioni e ogni altro soggetto di natura pubblica o privata, comunque denominato, per i quali la Provincia sia chiamata a nominare o designare propri rappresentanti. 2. Gli stessi si applicano, altresì, in quanto compatibili, alle nomine, designazioni e revoche che competono per legge, statuto, regolamento al Consiglio provinciale e alla Giunta. In ogni caso, le nomine e le designazioni si considerano di competenza del Consiglio provinciale allorquando le persone da nominare siano definite quali "rappresentanti del Consiglio": oppure vadano scelte tra componenti del Consiglio stesso o infine siano da nominare con voto limitato o comunque assicurando la rappresentanza delle minoranze. 3. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto. Parimenti, gli stessi non sono applicabili alle nomine o designazioni con carattere di rappresentanza politica. 2) REQUISITI 1. La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata tra coloro che risultano in possesso dei requisiti per la eleggibilità alla carica di Consigliere provinciale ed una comprovata competenza derivante da attività di studio o professionale o da specifiche esperienze maturate presso soggetti pubblici e privati in relazione all'incarico da ricoprire. 2. La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libera la Provincia di provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti nel curriculum. 3. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità. 4. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.	1) AMBITO DI APPLICAZIONE 1. I seguenti indirizzi sono osservati per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione pubblica, anche minoritaria, associazioni, fondazioni e ogni altro soggetto di natura pubblica o privata, comunque denominato, per i quali la Provincia sia chiamata a nominare o designare propri rappresentanti. 2. Gli stessi si applicano, altresì, in quanto compatibili, alle nomine, designazioni e revoche che competono per legge, statuto, regolamento al Consiglio provinciale, <u>al Presidente o altro organo</u>. In ogni caso, le nomine e le designazioni si considerano di competenza del Consiglio provinciale allorquando le persone da nominare siano definite quali "rappresentanti del Consiglio": oppure vadano scelte tra componenti del Consiglio stesso o infine siano da nominare con voto limitato o comunque assicurando la rappresentanza delle minoranze. 3. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto. Parimenti, gli stessi non sono applicabili alle nomine o designazioni con carattere di rappresentanza politica. 2) REQUISITI 1. La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata tra coloro che risultano in possesso dei requisiti per <u>il godimento dei diritti politici attivi e passivi</u> ed una comprovata competenza derivante da attività di studio o professionale o da specifiche esperienze maturate presso soggetti pubblici e privati in relazione all'incarico da ricoprire. 2. La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libera la Provincia di provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti nel curriculum. 3. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità. 4. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori <u>Legali</u>.

3) CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE 1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge o da altre fonti statutarie e regolamentari, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso enti: a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere <u>provinciale</u> o di incompatibilità secondo le leggi vigenti; b) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti, aziende, istituzioni; c) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; d) coloro che hanno una lite pendente con la Provincia, l'ente, l'azienda o istituzione; e) i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico per due mandati consecutivi; f) in caso di nomine in aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio; g) coloro che appartengono o sono iscritti ad associazioni segrete; h) coloro che intrattengono rapporto di impiego, consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con l'ente, l'azienda o istituzione cui la nomina o la designazione si riferisce; i) il dipendente, consulente o incaricato, a qualsiasi titolo, della Provincia che opera in settori di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente cui è destinato; tale causa di incompatibilità non si applica per gli enti, aziende ed istituzioni a totale partecipazione pubblica che svolgono attività sulle quali la Provincia esercita un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di propria competenza; j) i segretari e i presidenti di partiti politici di ambito locale e nazionale. 2. Senza espressa e preventiva autorizzazione i	3) CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE 1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge o da altre fonti statutarie e regolamentari, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso enti: a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere <u>comunale</u> o di incompatibilità secondo le leggi vigenti; b) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti, aziende, istituzioni <u>presso cui devono essere designati</u>; c) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; d) coloro che hanno una lite pendente con la Provincia, l'ente, l'azienda o istituzione <u>presso cui devono essere nominati / designati</u>; e) i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico <u>da ricoprire</u> per tre mandati consecutivi; f) in caso di nomine in aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio; g) <u>coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti e/o i responsabili della Provincia o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo</u>; h) coloro che intrattengono rapporto di impiego, consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con l'ente, l'azienda o istituzione cui la nomina o la designazione si riferisce; i) il dipendente, consulente o incaricato, a qualsiasi titolo, della Provincia che opera in settori di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente cui è destinato; tale causa di incompatibilità non si applica per gli enti, aziende ed istituzioni a totale partecipazione pubblica che svolgono attività sulle quali la Provincia esercita un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di propria competenza; j) i segretari e i presidenti di partiti politici di ambito locale e nazionale. 2. Senza espressa e preventiva autorizzazione i
---	--

nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni non possono assumere consulenze o incarichi, a qualsiasi titolo, da parte dell'ente cui sono stati destinati, nonché dagli enti da questa controllati.

4) PROCEDIMENTO DI NOMINA

1. Le nomine e le designazioni sono precedute da avviso di selezione, pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per dieci giorni consecutivi. L'organo competente alla nomina può stabilire forme aggiuntive di pubblicazioni e di pubblicità. Le proposte di candidature, unitamente ai curricula, devono pervenire entro il termine fissato nell'avviso, ferma restando la facoltà di tener conto anche delle candidature che, per motivate ragioni, sono pervenute tardivamente, purché anteriormente alla nomina o alla designazione.

2. Si prescinde dalla pubblicazione preventiva dell'avviso di selezione qualora ricorrano motivate ragioni che impongono l'adozione tempestiva del provvedimento di nomina o designazione ovvero sia necessario garantire la continuità della funzione dell'ente, azienda, istituzione.

5) COMPETENZA AL CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI

1. Il Presidente della Provincia o l'altro organo competente alla nomina o designazione effettua le proprie valutazioni comparative sulla base delle domande pervenute e individua i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente atto. E' fatta salva la possibilità da parte del Consiglio provinciale di stabilire indirizzi diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente atto con l'adozione del provvedimento di costituzione o partecipazione ad enti, aziende, istituzioni.

2. Le nomine e le designazioni sono conferite ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali, nonché dalla specifiche previsioni normative che disciplinano gli enti considerati.

3. I nominati o designati rimangono in carica ~~al massimo fino alla durata del mandato del Presidente della Provincia.~~

6) ADEMPIMENTI DEL RAPPRESENTANTE

1. I soggetti nominati o designati devono far pervenire al Presidente della Provincia, prima della accettazione, una dichiarazione con la quale si

nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni non possono assumere consulenze o incarichi, a qualsiasi titolo, da parte dell'ente cui sono stati destinati, nonché dagli enti da questa controllati.

4) PROCEDIMENTO DI NOMINA

1. Le nomine e le designazioni sono precedute da avviso di selezione, pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per dieci giorni consecutivi. L'organo competente alla nomina può stabilire forme aggiuntive di pubblicazioni e di pubblicità. Le proposte di candidature, unitamente ai curricula, devono pervenire entro il termine fissato nell'avviso, ferma restando la facoltà di tener conto anche delle candidature che, per motivate ragioni, sono pervenute tardivamente, purché anteriormente alla nomina o alla designazione.

2. Si prescinde dalla pubblicazione preventiva dell'avviso di selezione qualora ricorrano motivate ragioni che impongono l'adozione tempestiva del provvedimento di nomina o designazione ovvero sia necessario garantire la continuità della funzione dell'ente, azienda, istituzione.

5) COMPETENZA AL CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI

1. Il Presidente della Provincia o l'altro organo competente alla nomina o designazione effettua le proprie valutazioni comparative sulla base delle domande pervenute e individua i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente atto. E' fatta salva la possibilità da parte del Consiglio provinciale di stabilire indirizzi diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente atto con l'adozione del provvedimento di costituzione o partecipazione ad enti, aziende, istituzioni.

In tutti i casi nei quali la competenza delle nomine o delle designazioni sia genericamente attribuita alla Provincia, vi provvede il Presidente sulla base degli indirizzi del presente regolamento.

2. Le nomine e le designazioni sono conferite ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali, nonché dalla specifiche previsioni normative che disciplinano gli enti considerati.

3. I nominati o designati rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico.

6) ADEMPIMENTI DEL RAPPRESENTANTE

1. I soggetti nominati o designati devono far pervenire al Presidente della Provincia, prima della accettazione, una dichiarazione con la quale si

impegnano a:

- a) concorrere alla gestione dell'ente, azienda, istituzione in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto e contribuendo al buon andamento degli stessi;
- b) tener conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali della Provincia;
- c) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della gestione e a comunicare sull'adozione e sul contenuto delle deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione, azienda o istituzione cui sono destinati;
- d) comunicare tutti gli emolumenti, compensi ed indennità, a qualunque titolo percepiti dall'ente, azienda, istituzione cui sono destinati;
- e) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina o la designazione si riferisce.

7) RINUNCIA E REVOCA

1. Il rappresentante della Provincia che intende rinunciare all'ufficio è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente della Provincia.
2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati in ogni tempo. Devono essere revocati nel caso di:
 - a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
 - b) violazioni di legge o regolamenti;
 - c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
 - d) negligenza nella tutela dell'amministrazione.

8. PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Dei provvedimenti di nomina o designazione è data informazione mediante pubblicità degli stessi.
2. I provvedimenti relativi alle nomine e alle designazioni sono raccolti e curati dall'Ufficio individuato negli atti di organizzazione dell'ente in

impegnano a:

- a) concorrere alla gestione dell'ente, azienda, istituzione in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto e contribuendo al buon andamento degli stessi;
- b) tener conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali della Provincia;
- c) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della gestione e a comunicare sull'adozione e sul contenuto delle deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione, azienda o istituzione cui sono destinati;
- d) comunicare tutti gli emolumenti, compensi ed indennità, a qualunque titolo percepiti dall'ente, azienda, istituzione cui sono destinati;
- e) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina o la designazione si riferisce;
- f) presentare una dichiarazione, in adempimento dell'art. 20 D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti tutti del D. Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione deve essere pubblicata sul sito della Provincia e sul sito dall'ente, azienda, istituzione cui la nomina o la designazione si riferisce. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

7) RINUNCIA E REVOCA

1. Il rappresentante della Provincia che intende rinunciare all'ufficio è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente della Provincia.
2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati in ogni tempo. Devono essere revocati nel caso di:
 - a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
 - b) violazioni di legge o regolamenti;
 - c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
 - d) negligenza nella tutela dell'amministrazione.

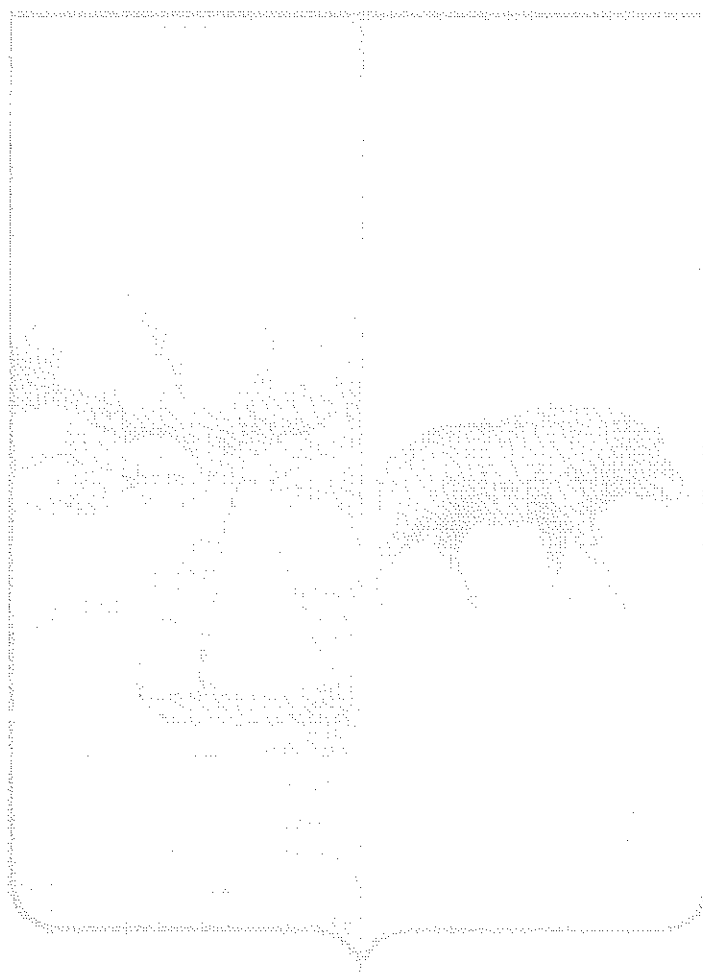
3. La competenza alla revoca è attribuita esclusivamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione.

8. PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Dei provvedimenti di nomina o designazione è data informazione mediante pubblicità degli stessi.
2. I provvedimenti relativi alle nomine e alle designazioni sono raccolti e curati dall'Ufficio individuato negli atti di organizzazione dell'ente in

apposito Albo. L'Albo è posto in libera consultazione da chiunque intenda prenderne visione.

apposito Albo. L'Albo è posto in libera consultazione da chiunque intenda prenderne visione.





PROVINCIA DI PESCARA
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
7^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
"Capigruppo"

OGGETTO: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni: Modifica delibera C.P. n. 84/2009 (prop. n. 168/2015).

SEDUTA DEL 21 Settembre 2015

Cognome e nome componenti	Voti	Presenti	Note eventuali, Deleghe
DI MARCO Antonio	--	no	----
GALLI Franco	4	si	----
LATTANZIO Mario Giuseppe	1	si	----
MARINELLI Sandro	3	si	----
TEODORO Gianni	--	no	----
Totale	08	03	----

LA VOTAZIONE DA' IL SEGUENTE RISULTATO

Voti FAVOREVOLI	08	N. CONSIGLIERI	03	----
Voti CONTRARI	--	----	--	----
ASTENUTI	--	----	--	----
PRESENTI NON VOTANTI	--	----	--	----

PARERE ESPRESSO: La Commissione, al termine dell'esame della proposta di deliberazione, propone una modifica alla lettera e), comma 1, dell'art. 3, come appresso specificato:
Sostituire detta lettera e) che così recita:

"i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da ricoprire per tre mandati consecutivi", con:
"i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da ricoprire per quattro mandati consecutivi".
Infine, la Commissione, sulla proposta di deliberazione e sulla modifica proposta, di cui sopra, esprime parere favorevole all'unanimità dei presenti.





PROVINCIA DI PESCARA

- Delibera di Consiglio Provinciale -

Emendamento alla

PROPOSTA N. 2015-0000168 DEL 18/09/2015

OGGETTO:

Modifica all'art. 7 comma 2

CONSIGLIERI PROPONENTI:

Teodoro Gianni

7) RINUNCIA E REVOCA

2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati in ogni tempo. Devono essere revocati nel caso di:

- a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
- b) violazioni di legge o regolamenti;
- c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
- d) negligenza nella tutela dell'amministrazione.

2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati nel caso di:

- a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
- b) violazioni di legge o regolamenti;
- c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
- d) negligenza nella tutela dell'amministrazione;
- e) nei casi in cui si manifesta una "giusta causa", che può consistere in circostanze o fatti che siano intervenuti e che siano tali da minare la prosecuzione del rapporto di fiducia che deve sussistere tra rappresentato e rappresentante

PARERE TECNICO

Favorevole
[Signature]

CONSIGLIERE
MARCO GIANNI

[Signature]

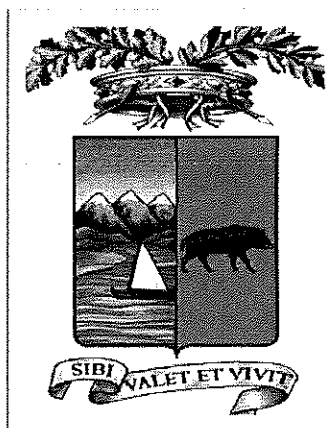
PARERE CONTABILE

PRIMO DI RILIEVO

CONTABILE
[Signature]

Il/Il Consiglieri/i

[Signature]
[Signature]



PROVINCIA DI PESCARA

Codice Fiscale 00212850689

REGOLAMENTO

*INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA
PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE PRESSO ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI.*

Modifica delibera C.P. n. 84 / 2009.

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84 del 14/09/2009 e modificato con atto
del Consiglio Provinciale n. 43 in data 28 Settembre 2015

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I seguenti indirizzi sono osservati per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, società a partecipazione pubblica, anche minoritaria, associazioni, fondazioni e ogni altro soggetto di natura pubblica o privata, comunque denominato, per i quali la Provincia sia chiamata a nominare o designare propri rappresentanti.
2. Gli stessi si applicano, altresì, in quanto compatibili, alle nomine, designazioni e revoche che competono per legge, statuto, regolamento al Consiglio provinciale, al Presidente o altro organo. In ogni caso, le nomine e le designazioni si considerano di competenza del Consiglio provinciale allorché le persone da nominare siano definite quali "rappresentanti del Consiglio": oppure vadano scelte tra componenti del Consiglio stesso o infine siano da nominare con voto limitato o comunque assicurando la rappresentanza delle minoranze.
3. Le nomine o designazioni che trovano specifica disciplina in norme di legge, dello statuto e dei regolamenti prescindono dall'applicazione dei criteri di cui al presente atto. Parimenti, gli stessi non sono applicabili alle nomine o designazioni con carattere di rappresentanza politica.

2) REQUISITI

1. La scelta dei soggetti da nominare o designare è effettuata tra coloro che risultano in possesso dei requisiti per il godimento dei diritti politici attivi e passivi ed una comprovata competenza derivante da attività di studio o professionale o da specifiche esperienze maturate presso soggetti pubblici e privati in relazione all'incarico da ricoprire.
2. La comprovata competenza è documentata dal curriculum vitae, restando libera la Provincia di provvedere alle opportune verifiche ed accertamenti sulla veridicità degli elementi contenuti nel curriculum.
3. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità.
4. Per le nomine nei collegi sindacali è necessaria l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali.

3) CAUSE DI INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE

1. Fatte salve le cause di incompatibilità specificatamente stabilite dalla legge o da altre fonti statutarie e regolamentari, non possono essere nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso enti:
 - a) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale o di incompatibilità secondo le leggi vigenti;
 - b) coloro che sono parenti o affini entro il quarto grado con amministratori o dirigenti di enti, aziende, istituzioni presso cui devono essere designati;
 - c) l'interdetto, l'inabilitato o il fallito fino alla sentenza di riabilitazione, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea da pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
 - d) coloro che hanno una lite pendente con la Provincia, l'ente, l'azienda o istituzione presso cui devono essere nominati / designati;
 - e) i rappresentanti che hanno già ricoperto l'incarico da ricoprire per quattro mandati consecutivi;
 - f) in caso di nomine in aziende, i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e coordinamento di imprese che esercitano attività concorrenti o comunque connesse con i servizi per i quali l'azienda o la società sono costituite, operanti nel medesimo territorio;

- g) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il quarto grado con i dirigenti e/o i responsabili della Provincia o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- h) coloro che intrattengono rapporto di impiego, consulenza o incarico, a qualsiasi titolo, con l'ente, l'azienda o istituzione cui la nomina o la designazione si riferisce;
- i) il dipendente, consulente o incaricato, a qualsiasi titolo, della Provincia che opera in settori di controllo o indirizzo sull'attività dello specifico ente cui è destinato; tale causa di incompatibilità non si applica per gli enti, aziende ed istituzioni a totale partecipazione pubblica che svolgono attività sulle quali la Provincia esercita un controllo analogo a quello esercitato sui servizi di propria competenza;
- j) i segretari e i presidenti di partiti politici di ambito locale e nazionale.

2. Senza espressa e preventiva autorizzazione i nominati o designati quali rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni non possono assumere consulenze o incarichi, a qualsiasi titolo, da parte dell'ente cui sono stati destinati, nonché dagli enti da questa controllati.

4) PROCEDIMENTO DI NOMINA

1. Le nomine e le designazioni sono precedute da avviso di selezione, pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'ente per dieci giorni consecutivi. L'organo competente alla nomina può stabilire forme aggiuntive di pubblicazioni e di pubblicità. Le proposte di candidature, unitamente ai curricula, devono pervenire entro il termine fissato nell'avviso, ferma restando la facoltà di tener conto anche delle candidature che, per motivate ragioni, sono pervenute tardivamente, purché anteriormente alla nomina o alla designazione.
2. Si prescinde dalla pubblicazione preventiva dell'avviso di selezione qualora ricorrano motivate ragioni che impongono l'adozione tempestiva del provvedimento di nomina o designazione ovvero sia necessario garantire la continuità della funzione dell'ente, azienda, istituzione.

5) COMPETENZA AL CONFERIMENTO E DURATA DEGLI INCARICHI

1. Il Presidente della Provincia o l'altro organo competente alla nomina o designazione effettua le proprie valutazioni comparative sulla base delle domande pervenute e individua i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente atto. E' fatta salva la possibilità da parte del Consiglio provinciale di stabilire indirizzi diversi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente atto con l'adozione del provvedimento di costituzione o partecipazione ad enti, aziende, istituzioni. In tutti i casi nei quali la competenza delle nomine o delle designazioni sia genericamente attribuita alla Provincia, vi provvede il Presidente sulla base degli indirizzi del presente regolamento.
2. Le nomine e le designazioni sono conferite ai sensi del vigente ordinamento degli enti locali, nonché dalla specifiche previsioni normative che disciplinano gli enti considerati.
3. I nominati o designati rimangono in carica fino alla scadenza naturale dell'incarico.

6) ADEMPIMENTI DEL RAPPRESENTANTE

1. I soggetti nominati o designati devono far pervenire al Presidente della Provincia, prima della accettazione, una dichiarazione con la quale si impegnano a:
 - a) concorrere alla gestione dell'ente, azienda, istituzione in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto e contribuendo al buon andamento degli stessi;
 - b) tener conto degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali della Provincia;
 - c) riferire puntualmente e tempestivamente sull'andamento della gestione e a comunicare sull'adozione e sul contenuto delle deliberazioni assunte dagli organi di amministrazione, azienda o istituzione cui sono destinati;
 - d) comunicare tutti gli emolumenti, compensi ed indennità, a qualunque titolo percepiti dall'ente, azienda, istituzione cui sono destinati;
 - e) rinunciare a qualsiasi indennizzo in caso di revoca anticipata dall'incarico cui la nomina o la designazione si riferisce;
 - f) presentare una dichiarazione, in adempimento dell'art. 20 D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti tutti del D. Lgs.

n. 39/2013. Tale dichiarazione deve essere pubblicata sul sito della Provincia e sul sito dall'ente, azienda, istituzione cui la nomina o la designazione si riferisce. Tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

7) RINUNCIA E REVOCA

1. Il rappresentante della Provincia che intende rinunciare all'ufficio è tenuto a comunicarlo per iscritto al Presidente della Provincia.

2. I rappresentanti della Provincia possono essere revocati nel caso di:

- a) irregolare funzionamento dell'ente, azienda, istituzione;
- b) violazioni di legge o regolamenti;
- c) mancata ottemperanza agli indirizzi e alle direttive ricevuti;
- d) negligenza nella tutela dell'amministrazione;
- e) nei casi in cui si manifesta una "giusta causa", che può consistere in circostanze o fatti che siano intervenuti e che siano tali da minare la prosecuzione del rapporto di fiducia che deve sussistere tra rappresentato e rappresentante".

3. La competenza alla revoca è attribuita esclusivamente all'organo che ha provveduto alla nomina o alla designazione.

8. PUBBLICITA' DEGLI INCARICHI

1. Dei provvedimenti di nomina o designazione è data informazione mediante pubblicità degli stessi.

2. I provvedimenti relativi alle nomine e alle designazioni sono raccolti e curati dall'Ufficio individuato negli atti di organizzazione dell'ente in apposito Albo. L'Albo è posto in libera consultazione da chiunque intenda prenderne visione.

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla delibera n. CP-2015-0000043 del 28/09/2015

Oggetto: Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende ed Istituzioni: Modifica delibera C.P. n. 84 / 2009

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Pescara, lì 21/09/2015

Il Responsabile
f.to Dott. ANTONIO FORESE

Parere sulla regolarità contabile: Privo di rilievo contabile

Pescara, lì 22/09/2015

Il Responsabile
f.to Dott.ssa VALENTINA LONGO

PROVINCIA DI PESCARA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente Della Provincia
f.to ANTONIO DI MARCO

Il Segretario Generale
f.to Avv. ANTONELLO LANGIU

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 22/10/2015

Pescara, lì 22/10/2015

Il Responsabile
f.to Dott. RAFFAELE DI TOMMASO

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 02/11/2015.

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, lì 02/11/2015

Il Responsabile
f.to Dott. RAFFAELE DI TOMMASO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/10/2015 al 06/11/2015

Pescara, lì 06/11/2015

Il Responsabile
f.to Dott. RAFFAELE DI TOMMASO
